



COMUNE DI RIVELLO

(PROVINCIA DI POTENZA)

ORD.N.12 del 20/05/2021

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. PROROGA CHIUSURA DELLA SCUOLA MATERNA DI RIVELLO
CAPOLUOGO PER LE GIORNATE DEL 21 E 22 MAGGIO 2021**

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis e seguenti;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

VISTO, altresì, l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e in particolare l'art. 32 che, dispone "Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

CONSIDERATO:

- che nella giornata dell'8/05/2021, a seguito dell'annunciarsi di un focolaio Covid presso la Scuola Materna di Rivello Capoluogo, era stata disposta con ordinanza, per due giorni, la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale;
- che successivamente, a seguito dell'accertata positività di 12 bambini e di un'ulteriore insegnante della stessa scuola materna, in data 11 maggio 2021, era stata prorogata tale ordinanza, visto anche il coinvolgimento di numerosi alunni delle elementari e delle medie, disponendo per la chiusura di tutte le scuole del territorio sino a sabato 15/05/2021;
- che tale ultima ordinanza è stata ulteriormente prorogata, in data 16/05/2021, sino al 19 maggio 2021, e poi, successivamente, in data 19/05/2021, sino al 20 maggio 2021, in attesa dell'esito delle indagini epidemiologiche programmate per il giorno 19/05/2021 e visto l'emergere di due positivi anche in una classe della scuola elementare, che avevano viaggiato sugli scuolabus con alunni delle altre classi e della media;
- che il detto screening, eseguito dall'USCO di Lauria, ha fatto emergere, in data odierna, la positività di un'altra alunna della scuola materna e di un'ulteriore insegnante della stessa scuola, confermando che il focolaio, che ha portato alla dichiarazione di "zona rossa" dell'intero territorio comunale, è partito e si è alimentato all'interno di tale plesso scolastico;
- che è stato, invece, definitivamente esclusa la presenza di un focolaio nelle scuole elementari e medie e nella scuola materna di Vignale, per cui, in tali scuole, può essere ripresa in sicurezza l'attività didattica in presenza;

VALUTATA, pertanto, a fini precauzionali, per la salvaguardia del pubblico interesse e per la tutela della salute pubblica, l'opportunità di adottare idoneo provvedimento di proroga della

chiusura della sola Scuola Materna di Rivello Capoluogo per i giorni 21 e 22 maggio 2021, nell'attesa che il quadro epidemiologico delineatosi in paese chiarisca definitivamente la sua estensione e possa far prevedere un suo completo contenimento;

SENTITA sul punto la Dirigente Scolastica, che pure ha espresso perplessità sulla riapertura delle scuole del territorio, ma valutata l'adeguatezza e la proporzionalità dell'adottando provvedimento di concerto con l'Ufficiale Sanitario competente per territorio;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, che recita espressamente: "In particolare, in caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, **la proroga della chiusura della sola Scuola Materna di Rivello Capoluogo per i giorni 21 e 22 maggio 2021**, salva la necessità di revoca della presente ordinanza o di ulteriori provvedimenti successivi di proroga.

Dispone di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del comune.

Manda all'ufficio protocollo per la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
- Ufficio Finanziario Contabile del Comune di Rivello;
- Comando Stazione Carabinieri di Rivello;
- Dirigenza Scolastica Istituto Comprensivo di Lagonegro.

INFORMA che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Basilicata, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla di pubblicazione o notificazione del provvedimento stesso.

Rivello, 20/05/2021

Il Sindaco
Avv. Francesco Altieri